

COMUNE DI CATTOLICA

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016**

Indice

PREMESSA.....	p. 3
Art . 1	
 Criteri per la costituzione e ripartizione dei fondi per incentivare le funzioni tecniche	
 - ambito lavori.....	p. 4
Art. 2	
 Criteri per la costituzione e ripartizione dei fondi per incentivare le funzioni tecniche	
 - ambito servizi e forniture.....	p. 5
Art. 3	
 Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi	
 e forniture.....	p. 6
Art. 4	
 Modalità di liquidazione dell'incentivo.....	p. 9
Art. 5	
 Limite individuale ai compensi da corrispondere.....	p. 9
Art. 6	
 Disposizioni transitorie e finali.....	p. 10

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture così come definiti dal suddetto Codice all'art.3 lettere nn), pp), ss) e tt), comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 149.

I fondi per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, sono costituiti da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara (I.V.A. esclusa), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere "esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario".

Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti può essere riconosciuta, su richiesta della stessa centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, degli incentivi sopra citati. (art. 113, comma 5, d.lgs. 50/2016).

Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti aventi diritto secondo le modalità successivamente illustrate. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il dirigente competente dei lavori, servizi e forniture oggetto di incentivazione è responsabile della pianificazione annuale e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

Art . 1
Criteri per la costituzione e ripartizione dei fondi per incentivare le funzioni tecniche
- ambito lavori

1. Quantificazione e graduazione dei fondi incentivanti

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. sono costituiti fondi per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori per una somma non superiore al 1,70% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara (I.V.A. esclusa), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

Tale percentuale sarà ridotta in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare in relazione ai seguenti coefficienti:

- a) Ristrutturazioni edilizie: 1%;
- b) Nuove costruzioni edilizie: 0,95%;
- c) Arredi urbani: 0,95%;
- d) Opere stradali, reti e impianti: 0,90%;
- e) Impianti sportivi scoperti: 0,90%;
- f) Asfaltature: 0,80% ;

2. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), IVA. esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro: dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.

4. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art.

106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	26%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	12%
4) Direzione lavori	45% da ripartire fra il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di sicurezza (direttore operativo/i) ed ispettori di cantiere (*)
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	15%
	Totale 100%

(*) La quota del 45% è così suddivisa: 5% al coordinatore della sicurezza, 30% al direttore lavori, 10% ai suoi collaboratori

6. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2

Criteria per la costituzione e ripartizione dei fondi per incentivare le funzioni tecniche - ambito servizi e forniture

1. Quantificazione dei fondi incentivanti

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. sono costituiti fondi per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture per una somma non superiore al 1,50% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara (I.V.A. esclusa), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui

progetti contengono gli elementi essenziali previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 2 del presente articolo (Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara) viene ridotta del 75%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione o nelle linee d'indirizzo dell'amministrazione.

I compensi di cui al presente comma verranno riconosciuti esclusivamente per servizi e forniture con valore a base d'asta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di euro 221.000,00 (o al corrispondente valore di soglia periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione europea).

2. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	37%
2) Programmazione della spesa	2%
3) Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara	16%
4) Direzione dell'esecuzione e collaboratori	45%
	Totale 100%

Art. 3

Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo e di ogni altra prestazione ammessa all'incentivo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta e al responsabile in materia di organizzazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento per i lavori e al comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento per i servizi e le forniture.

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 2 del

presente regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, allo stesso personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, allo stesso personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

8. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 4

Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP.

b) per i lavori: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera;

c) per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

4. Modalità di rendicontazione

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 5

Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione

nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- agli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento.

2. Assicurazioni

- a) Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art.24 comma 4 del codice che espressamente stabilisce che "Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi".
- b) Il premio relativo alla copertura per i soggetti interni alla stazione appaltante, relativa all'attività di verifica preventiva dei progetti, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto.
- c) Come previsto dalla determinazione per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 10 del 23 feb. 2001, l'Amministrazione Comunale si farà carico delle polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività del Responsabile Unico del Procedimento.
- d) Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

4. Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Al termine di dodici mesi dalla sua approvazione, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica ed eventualmente integrato o modificato.